

140/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

*Carilli*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Primo Presidente f.f. -

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Antonio MERONE - Consigliere -

Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -

Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. Bruno BALLETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SPERLONGA, in persona del Sindaco

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato

ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato

DE SIMONE CORRADO, giusta delega a margine del

ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2006 CICCARELLI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA,

2749 VIA BADIA DI CAVA 56, presso la COOPERATIVA CASA

Oggetto

PREVENIVO  
GIURISD. NO.

R.G.N. 6948/05

Cron. 1140

Rep.

Ud. 14/12/06

C.C.



SERVICE A R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati  
DI NITTO COSMO LUIGI, BUONO MICHELE, giusta delega a

marginale del controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento di giurisdizione in relazione al  
giudizio pendente n. 4093/04 del Tribunale di LATINA;

udito l'avvocato Cosmo Luigi DI NITTO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 14/12/06 dal Consigliere Dott. Bruno

BALLETTI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che le  
Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di  
consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice  
ordinario, con le conseguenze di legge.

## R I L E V A T O

che con ricorso *ex art.* 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Latina depositato il 27 settembre 2004 Paola CICCARELLI conveniva in giudizio il Comune di Sperlonga per ottenere l'annullamento e, comunque, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 5 maggio 2004 e delle sanzioni disciplinari ad esso antecedenti, nonché di illegittimità della dequalificazione e del demansionamento subito e la condanna al risarcimento dei conseguenti danni provocatile dal convenuto Comune;

che anteriormente al cennato ricorso la Ciccarelli aveva proposto ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di licenziamento e tale ricorso era stato accolto dall'adito Giudice del Lavoro con ordinanza del 18 agosto 2004, (in seguito confermata con ordinanza del 4 novembre 2004 di rigetto del reclamo *ex art.* 669 *terdecies* cod. proc. civ. del Comune di Sperlonga);

che il Comune di Sperlonga, costituitosi in giudizio, contestava la giurisdizione dell'a.g.o., per cui ha proposto ricorso per regolamento di

giurisdizione con atto notificato in data 2 febbraio 2005 chiedendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo <<sulla materia del ricorso n. 4093/2004 r.g.>>;

**che** nel relativo giudizio si è costituita Paola Ciccarelli chiedendo il rigetto del cennato ricorso e, inoltre, che il Comune di Sperlonga venga condannato al risarcimento dei danni *ex* art. 96, primo comma, cod. proc. civ.;

**che** il Procuratore Generale presso questa Corte ha richiesto - con conclusioni scritte - che sia dichiarata <<la giurisdizione del giudice ordinario con le conseguenze di legge>>;

**che** la richiesta di rinvio dell'udienza del 14 dicembre 2006 presentata dall'avv. Corrado De Simone - in relazione alla delibera dell'organismo unitario dell'Avvocatura italiana di proclamazione dell'astensione dalle udienze (anche) del 14 dicembre - non può essere accolta in quanto nella regolamentazione (vigente nel settore) approvata dalla "Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali" è previsto, all'art. 5, che <<l'astensione non è consentita nei procedimenti

aventi ad oggetto - come nella specie -  
licenziamenti individuali>>

### CONSIDERATO IN DIRITTO

**I** - Sulla questione di giurisdizione come dianzi devoluta sono da condividere le conclusioni del Procuratore Generale per l'affermazione nella presente controversia della giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo si rimarca che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cass. Sez. Un. ord. n. 10180/2004).

Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, sono state devolute al giudice ordinario le controversie relative alla disciplina

del rapporto di lavoro, avendo in questo modo il legislatore inteso assicurare l'applicazione di una disciplina tendenzialmente omogenea sia ai lavoratori pubblici che a quelli privati (con facoltà del giudice ordinario di disapplicare tanto gli atti amministrativi presupposti, quanto gli atti di organizzazione e di gestione del lavoro eventualmente coinvolti dalla controversia), mentre è rimasta al giudice amministrativo unicamente la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la legittimità dei concorsi pubblici finalizzati all'instaurazione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni (Cass. Sez. Un. n. 3508/2003).

In particolare, dopo la cennata privatizzazione, sono attribuite - data "l'ampia portata" della relativa normativa (Cass. Sez. Un. n. 16876/2005) - alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti le vicende del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a qualsiasi circostanza modificativa (se non collegata specificamente a procedure concorsuali strumentali all'assunzione od al passaggio ad una superiore area contrattuale



diversa), con la precisazione che in dette controversie l'art. 63, secondo comma, del d. lgs. n. 165/2006 espressamente prevede che <<il giudice adotta, nei confronti della p.a., tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati>>, sicché ne consegue il potere del giudice di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa l'eventuale sentenza di condanna (Cass. n. 19900/2005).

Tanto rimarcato e precisato, si rileva che la controversia *de qua* inferisce sicuramente in merito alla fase di svolgimento del rapporto di lavoro tra il Comune di Sperlonga e Paola Ciccarelli (specificamente: all'impugnato licenziamento, all'asserito demansionamento ed al risarcimento dei danni subiti), per cui la relativa domanda giudiziale della Ciccarelli attiene alla giurisdizione dell'a.g.o. che non può essere esclusa dall'eventualità che la decisione su detta domanda possa richiedere l'esame di provvedimenti amministrativi, inclusa la facoltà del giudice ordinario di valutarli incidenter tantum al fine dell'eventuale disapplicazione (art. 63, primo comma, del d. lgs. n. 165/2001).



**II** - Il mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso dal Comune di Sperlonga non comporta la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. - così come richiesto dalla controricorrente - in quanto non è stata offerta la prova sulla consapevolezza dell'infondatezza del ricorso da parte del ricorrente (Cass. n. 19476/2005), né è stato dedotta e comprovata dalla Ciccarelli la <sup>concreta</sup> ~~costata~~ ed effettiva esistenza di un danno conseguente al comportamento processuale della controparte (Cass. n. 21393/2005).

**III** - In definitiva, deve essere dichiarata la giurisdizione dell'a.g.o. ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**


La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3100,00 di cui euro 3000,00 per onorario, oltre "alle spese generali ed agli accessori di legge".

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio  
delle Sezioni Unite civili, il giorno 14 dicembre  
2006.

**Il Consigliere estensore**



**Il Presidente**



**IL CANCELLIERE C1**  
*Giovanni Giambattista*

**Depositata in Cancelleria**



oggi, **19 GEN. 2007**  
**IL CANCELLIERE C1**  
*Giovanni Giambattista*